

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA

DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Via Aglietto 90 - 17100 SAVONA Tel. 01984101 - Fax 0198410210

REP. N. 7232-----

2° VERBALE APERTURA BUSTE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI
UN'AUTOVETTURA AZIENDALE A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI ARTE SAVONA.

CIG ZCE2897D7D-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 9.30 in Savona,
nella sede di A.R.T.E. Savona, via Aglietto 90, sono presenti: -----

- il R.U.P., geom. Nicolò ARIMONDO -----


- avv. Sandra SCARONE - Testimone:-----

- avv. Barbara CORSIGLIA - Testimone:-----

PREMESSO

- che in data 13.05.2019 è stato adottato dall'Amministratore Unico di ARTE Savona
il Decreto n. 64 avente ad oggetto "Approvazione bozza Avviso esplorativo
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di
un'autovettura aziendale a servizio degli Uffici di ARTE Savona e bozza lettera
invito con i relativi allegati";-----

- che il giorno 11.06.2019, come da indicazioni contenute nella nota Prot. ARTE n.
5209 del 28.05.2019, si teneva la 1ª seduta di gara, nel corso della quale veniva
esaminata la documentazione amministrativa inviata dai n. 2 concorrenti che hanno
presentato offerta; -----




- n. 1 concorrente (Autoliguria Srl) veniva ammesso e per n. 1 concorrente (I-CAR Srl

- Gruppo Autoquadrifoglio) si è rimandata ogni valutazione sull'ammissione alla

gara all'esito delle integrazioni richieste con nota (via PEC) Prot. ARTE n. 5705 del

11.06.2019, inviata a Autoquadrifoglio Srl;-----

- che la seduta di gara veniva pertanto aggiornata al giorno mercoledì 14.06.2019,

ore 9.30, così come stabilito nel precedente Verbale di apertura buste e come da

Avviso pubblicato sul sito istituzionale di ARTE Savona;-----

- che, entro il termine stabilito nella citata nota (via PEC) Prot. ARTE n. 5705 del

11.06.2019, inviata a Autoquadrifoglio Srl (ovvero le ore 9.00 del 14.06.2019), la

Ditta I-CAR Srl, nella persona del signor Gianluca Dogliotti, ha inviato nota

esplicativa (Prot. ARTE I. n. 5785 del 13.06.2019), con la quale evidenziava che:

> nell'offerta "è stato chiaramente indicato Gruppo Autoquadrifoglio (e a corredo

della documentazione amministrativa sono state allegate le camerali sia di

Autoquadrifoglio Srl sia di I-CAR S.r.l.) per evidenziare che Gianluca Dogliotti

ricopre il ruolo sia di Amministratore Unico di I-CAR S.r.l. Sia di Amministratore

Delegato di Autoquadrifoglio S.r.l. Ovviamente non sono state da noi presentate

due offerte (da Autoquadrifoglio e da I-CAR) poiché riconducibili allo stesso centro

decisionale";-----

> la sentenza n. 3989/2018 del Consiglio di Stato chiarisce "come, in caso di

procedure negoziate, possono partecipare anche le aziende non invitate che sono

venute a conoscenza di una simile procedura e sono in possesso dei requisiti


necessari";-----

TUTTO CIO' PREMESSO

- Alla luce delle precisazioni pervenute dalla Ditta stessa,-----

- vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3989 del 28.06.2018 la quale sancisce

che "se, in ragione del potere riconosciuto all'amministrazione di individuare gli operatori economici idonei a partecipare e pertanto invitati a partecipare alla gara, un operatore economico non possa vantare alcun diritto ad essere invitato a partecipare a tale tipo di gara (potendo eventualmente, qualora sussista una posizione legittimante e l'interesse, ricorrere nei confronti della scelta discrezionale della amministrazione appaltante dell'individuazione dei soggetti da invitare), non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell'amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell'offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l'offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato delineato dall'art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006; conseguentemente anche gli altri partecipanti, in quanto invitati, non possono dolersi della partecipazione alla gara di un operatore economico e tanto meno dell'aggiudicazione in favore di quest'ultimo della gara, salva evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione in quanto non invitato. Una simile interpretazione è conforme non solo e non tanto al solo principio del favor participationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell'altro fondamentale principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando contemporaneamente anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere



discrezionale dell'amministrazione appaltante di scelta dei contraenti. E' appena il caso di aggiungere che tali conclusioni non si pongono in contrasto né con l'art. 3, comma 40, del d.lgs. n. 163 del 2006 (norma che, nel definire il concetto di "procedura negoziata", si riferisce alle gare "in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti"), né con l'art. 62, comma 5, del medesimo d.lgs. (a norma del quale "Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti"), dal momento che tali disposizioni disciplinano i diversi profili del potere di scelta dell'amministrazione di individuare i partecipanti e della libertà dell'attività d'impresa, non potendo la partecipazione ad una gara di appalto essere imposta agli operatori commerciali",-----

- condividendo l'orientamento giurisprudenziale citato,-----
- rilevato che l'impresa offerente I-CAR Srl ha espressamente indicato nella documentazione a corredo dell'offerta che la stessa Ditta fa parte del "Gruppo Autoquadrifoglio", allegando entrambe le visure camerali,-----

SI RITIENE

anche in ossequio al principio della massima partecipazione alla procedura e del miglior confronto concorrenziale, di ammettere la suddetta Ditta I-CAR Srl alla gara;--

A questo punto, per motivi di servizio, si rimanda ad una nuova seduta per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle Ditte ammesse alla gara, il giorno 17.06.2019, alle ore 8.30, la cui convocazione avverrà ai sensi della vigente normativa tramite pubblicazione sul sito internet di ARTE

Savona;-----

Il verbale viene chiuso e il Responsabile del Procedimento dispone di custodire le buste contenenti le offerte in armadio chiuso a chiave.-----

Il presente verbale, che consta di pagine 5 (cinque), viene chiuso alle ore 11.30.-----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

[Handwritten signature]

I TESTIMONI

[Handwritten signature]

Barbara Conyle